



COMUNE DI PIANEZZA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL SUB COMMISSARIO
STRAORDINARIO**

(Assunti i poteri della Giunta Comunale – Art. 48 TUEL 267/2000)

N. 29

OGGETTO: **BUONI PASTO. INCREMENTO DEL VALORE E PASSAGGIO AL FORMATO
ELETTRONICO.**

*L'anno **duemilaventitre** addì **ventidue** del mese di **febbraio** alle ore **11:00** nella residenza municipale,
assistito dal Segretario Comunale dott.ssa Michelina BONITO, ha adottato la seguente deliberazione:*

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri spettanti alla Giunta Comunale

Premesso che:

- l'art. 89 del D.Lgs. 267/2000 dispone che gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità;
- l'art. 48 del citato decreto legislativo 267/2000, prevede che l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi compete alla Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri generali fissati dal Consiglio Comunale.
- ai sensi dell' art. 35 comma 1 del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16.11.2022, gli Enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, attribuire al personale dipendente buoni pasto sostitutivi;
- il comma 4 del succitato articolo cita testualmente: "Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo pari ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall' ente."
- ai sensi del comma 7 del suddetto articolo, "il costo del buono pasto sostitutivo del servizio mensa è pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto.

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 11/12/2013 con la quale veniva confermato il servizio mensa sostitutivo mediante la stipula di apposite convenzioni con gli esercizi aventi l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande siti in territorio comunale o nelle immediate vicinanze, determinando il valore del buono pasto in convenzione pari a € 7,00, di cui 2/3 a carico dell'Amministrazione Comunale e 1/3 a carico del dipendente;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 27.05.2015 con la quale si prevedeva l'erogazione di buoni pasto cartacei in alternativa al servizio mensa sostitutivo presso i locali convenzionati e veniva approvato il regolamento per la disciplina del servizio mensa a favore del personale dipendente, stabilendo, all'art. 5, che il costo del buono pasto non possa essere superiore a quello del pasto erogato dagli esercizi convenzionati con il Comune, fissato in € 7,00, di cui € 4,66, pari a 2/3 del valore del pasto, a carico dell'amministrazione, mentre il restante 1/3 a carico del dipendente.

Rilevato che, al fine del rispetto del principio di equivalenza, con la sopra citata deliberazione si stabiliva che l'onere effettivo sostenuto dall'Amministrazione fosse pari a € 4,66, Iva compresa, con un valore facciale del buono pasto pari ad € 5,49.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 21.05.2019 con la quale veniva effettuata una modifica della norma del regolamento per la disciplina del servizio mensa a favore del personale dipendente, diretta a recepire l'aggiornamento del valore del buono pasto, come richiesto dalle organizzazioni sindacali, portando lo stesso ad € 8,00 di cui 2/3 a carico dell'Amministrazione e 1/3 a carico del dipendente, nonché il valore facciale del buono pasto

cartaceo da € 5,49 a € 6,28, con un costo a carico del Comune da € 4,66 a € 5,33.

Evidenziato che l' art. 5 comma 7 del D.L. 6/7/2012 n. 95, convertito nella Legge n. 135 del 7/8/2012 dispone che : *“ A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall' istituto nazionale di statistica ai sensi dell' art. 1 comma 2 della legge 31/12/2009 n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa non può superare il valore nominale di € 7,00.”*

Dato atto che:

- il costo relativo al buono pasto rientra tra le spese di personale, in quanto si tratta di una risorsa che è prevista dalla contrattazione collettiva di comparto a favore dei dipendenti dell' ente locale e, in quanto tale, confluisce nell' ammontare di voci che concorrono a formare la categoria economica della spesa di personale, complessivamente intesa come comprensiva di tutti i costi che l' ente pubblico deve sostenere per procurarsi la risorsa lavoro;
- secondo il parere espresso in data 27.01.2015, dalla Corte dei Conti, sezione regionale per il Piemonte, su richiesta da parte di questo Comune, *“le disposizioni contenute nel citato D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012 e segnatamente l'art. 5 comma 7, si inseriscono in un gruppo di misure riguardanti il pubblico impiego, proseguendo quel processo di riduzione della relativa spesa già avviato con le precedenti manovre di contenimento dettate dal legislatore statale in attuazione di principi di coordinamento della finanza pubblica, con la specifica finalità di contenere la spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni. Pertanto, deve ritenersi conforme alla ratio della norma di cui all'art. 5 comma 7 citato, un' interpretazione riferita ad ogni forma o modalità organizzativa attraverso la quale in concreto l'ente sostenga il costo per consentire la fruizione del pasto ai dipendenti che ne abbiano diritto, a nulla rilevando, ai fini dell' applicabilità della disposizione vincolistica, le concrete modalità di erogazione dei pasti medesimi, attraverso l' attivazione di un servizio mensa gestito direttamente dall'ente ovvero affidato in convenzione a terzi, o la corresponsione di un buono pasto, in quanto ciò che appare rilevante ai fini dell' applicazione della norma è il costo che deve sostenere l'ente per l' erogazione del pasto a favore del dipendente, che, a sua volta, deve correttamente farsi rientrare tra le varie voci di costo sostenute dall' ente datoriale pubblico per procurarsi la risorsa lavoro. Conseguentemente deve ritenersi che il prescritto limite pari a sette euro debba intendersi più propriamente riferito al costo effettivo sostenuto dall'ente e dunque al netto della quota che grava sul personale ai sensi dell'art. 45 comma 4 del CCNL”.*

Dato atto che i dipendenti con nota n. prot. 1700 del 02/02/2022 avevano richiesto il passaggio dai buoni pasto cartacei ai buoni pasto elettronici e l'aumento del valore facciale ad euro 7,00.

Considerato che, pur se non sono trascorsi molti anni dall'ultimo aggiornamento, si rileva l'eccezionale aumento dei prezzi a seguito dei rincari dell'energia e della spinta inflazionistica connessa a tale fenomeno e , pertanto, effettuati i conteggi in sede di bilancio e mantenuto il rispetto dei parametri della spesa di personale, si ritiene di riconoscere, un buono pasto in formato elettronico del valore di € 9,00, di cui 2/3 a carico dell'Amministrazione e 1/3 a carico del dipendente. Il valore facciale viene incrementato da € 6,28 a € 6,85, con un costo a carico del Comune che viene portato dall'attuale € 5,33 a € 6,00.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal

Responsabile del Settore Affari Generali e dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs 267/2000 ed allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Con i poteri spettanti al Giunta Comunale,

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. Di riconoscere un buono pasto in formato elettronico del valore di € 9,00, di cui 2/3 a carico dell'Amministrazione e 1/3 a carico del dipendente. Il valore facciale viene incrementato da € 6,28 a € 6,85, con un costo a carico del Comune che viene portato dall'attuale € 5,33 a € 6,00.
3. Di modificare l'art. 5 del Regolamento per la disciplina del servizio mensa a favore del personale dipendente, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 27.05.2015, successivamente modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 21.05.2019, come segue:
**"1. Il buono pasto viene riconosciuto in formato elettronico. Il costo è fissato in € 9,00.
2. Il valore facciale del buono pasto è fissato in € 6,85 e l'onere effettivo sostenuto dall'amministrazione è di € 6,00, Iva compresa.
3. Il buono pasto non è cedibile, né commerciabile né convertibile in denaro".**
4. Di allegare alla presente, per esigenze di certezza amministrativa, il testo del regolamento, formato da n. 9 articoli, contenente le modifiche, evidenziate in grassetto, apportate dal presente provvedimento.
5. Di dare atto che l'aggiornamento avrà efficacia dall'esaurimento dell'attuale fornitura dei buoni pasto.
6. Di rilevare, come attestato dall'allegata relazione del Responsabile del Settore Finanziario, che l'incremento di spesa derivante dall'aggiornamento del valore del buono pasto è compatibile con i limiti di spesa del personale di cui all'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006.
7. Di assicurare la opportuna pubblicità al presente regolamento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013 modificato con D.Lgs 97/2016.
8. Di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali di porre in essere i conseguenti atti gestionali per quanto di competenza.
9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del TUEL 267/2000 e ss.mm.i.

Successivamente, con i poteri spettanti alla Giunta Comunale,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del TUEL 267/2000 e ss.mm.i.

**Delibera del Sub Commissario Straordinario con i poteri spettanti alla Giunta
Comunale
n° 29 del 22/02/2023**

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Francesca STALLONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Michelina BONITO